



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 2 del 08/01/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Emergenza Covid-19. Misure a sostegno dei pubblici esercizi. Deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibil. Proroga misure di cui all'Ordinanza sindacale n. 97 del 28/10/2020 fino alla data del 31 marzo 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 97 del 28/10/2020 con la quale, per consentire la ripresa delle attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti restrittivi emessi a seguito dell'emergenza epidemiologica, si disponeva che per il periodo fino al 15/01/2021 si applicassero in via straordinaria alcune misure in deroga al *Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018;

CONSIDERATO che il protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti misure in materia di contenimento e gestione della stessa hanno portato a un rallentamento dei lavori relativi alla predisposizione del nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors e altre attrezzature da parte del Settore competente, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO, altresì, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 recante: «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*»;

VISTO in particolare l'art. 9 ter che prevede a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021 la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria; e prevede, inoltre, che le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, nelle more dell'approvazione del predetto Regolamento, prorogare le occupazioni di suolo pubblico fino alla data del **31 marzo 2021** su marciapiedi, piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali, parcheggi liberi; prorogare, altresì, le occupazioni già esistenti dei parcheggi pubblici a pagamento, mentre non sono consentite nuove concessioni o nuovi ampliamenti, salva eventuale convenzione/accordo tra i titolari dei pubblici esercizi e la Società Concessionaria dei parcheggi, da trasmettere al Settore competente ai fini della proroga o del rilascio di nuova concessione; restando confermato il divieto di occupazione dei parcheggi con dehors;

VISTI:

- l'Ordinanza sindacale n. 65 del 13/10/2017 finalizzata a contrastare il fenomeno dell'indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio;
- l'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada);
- il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/5/2018;
- l'art. 3 comma 16 della L. 15.7.2009 n° 94;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- la legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176;
- il vigente Statuto comunale

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, per il periodo fino al 31 marzo 2021, si applicano in via straordinaria le seguenti misure in deroga al *Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018:

1) i limiti di superficie di cui all'art. 9, commi 3 e 4, del succitato regolamento (relativi ai solli tavolini e sedie e non ai dehors), possono essere autorizzati fino ad un massimo del doppio della superficie già autorizzata e, comunque, per una superficie non superiore rispettivamente a 50 metri quadrati (marciapiedi e parcheggi) e 70 metri quadrati (piazze, slarghi e aree pedonali), tenendo conto delle caratteristiche della zona, della sicurezza della viabilità veicolare e pedonale, e della presenza di altre attività commerciali o artigianali. In caso di potenziali sovrapposizioni delle occupazioni richieste tra due pubblici esercizi, la superficie autorizzabile verrà equamente ripartita salvo diverso accordo tra gli esercenti;

2) le nuove concessioni o gli ampliamenti delle superfici già concesse possono estendersi anche sui parcheggi liberi (non a pagamento), per una misura di non oltre il 50% di quelli autorizzabili per ogni via, calcolata tra una intersezione e l'altra, fatti salvi i parcheggi riservati ai disabili e quelli per carico e scarico merci, ferma restando l'equa ripartizione tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa via;

3) sono prorogate le occupazioni già esistenti dei parcheggi pubblici a pagamento, mentre non sono consentite nuove concessioni o nuovi ampliamenti, salva eventuale convenzione/accordo tra i titolari dei pubblici esercizi e la Società Concessionaria dei parcheggi, da trasmettere al Settore competente ai fini della proroga o del rilascio di nuova

concessione; resta confermato il divieto di occupazione dei parcheggi con dehors;

4) per l'occupazione sui parcheggi (liberi o a pagamento), l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificarne la fattibilità, con l'acquisizione obbligatoria del parere espresso da parte del Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico;

5) il posizionamento, esclusivamente di tavolini e sedie, si può estendere – qualora possibile – anche alle aree limitrofe non interessate da attività commerciali, comprese le aree antistanti gli accessi pedonali, a condizione che venga lasciata comunque libera una fascia di passaggio di larghezza non inferiore a 2,00 metri;

6) la nuova concessione o l'ampliamento potrà estendersi anche sulla porzione di marciapiede di fronte all'accesso o alle vetrine di un'altra attività, mantenendo comunque una fascia di larghezza non inferiore a 2,00 metri dagli accessi o vetrine e una fascia di rispetto ai lati dell'accesso stesso di almeno 1 metro, acquisendo in ogni caso l'assenso degli esercenti delle attività contigue all'occupazione di suolo pubblico;

7) è vietata l'occupazione del suolo pubblico ai locali di vendita al dettaglio e artigianali, pertanto non sono consentite proroghe, nuove concessioni o ampliamenti dell'area pubblica ai locali di vendita al dettaglio e artigianali e il suolo pubblico oggetto di concessione già scaduta;

8) le concessioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi in scadenza al 15/01/2021 si intendono prorogate al **31/03/2021** senza necessità di presentare ulteriori domande all'Amministrazione comunale;

9) le domande di nuove concessioni di area pubblica a servizio di pubblici esercizi (o di ampliamento delle superfici già concesse per le sole strutture amovibili) devono essere presentate tramite DUA (dichiarazione unica autocertificata) in Conferenza di Servizi con allegata la planimetria quotata della superficie da occupare (o di quella già occupata unitamente alla nuova superficie da richiedere), nella quale sia evidenziato lo stato di fatto dell'area, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi e, comunque, tutti quegli elementi che si rende utile raffigurare per definire l'istanza; i termini per acquisire il parere in Conferenza di Servizi da parte del Comando di Polizia Locale sono dimezzati;

10) l'esonero dalla tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche è prorogato fino al **31/03/2021**, ai sensi dell'art. 9 ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

La presente Ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 97 del 28/10/2020.

La Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell' Ente.

La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata, a:

Carabinieri: tss29374@pec.carabinieri.it;

Polizia di Stato: gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefss@pec.interno.it;

Guardia di Finanza – Sassari

Settore Polizia Municipale – Sede -

Settore SUAPE – Sede

Settore Ambiente e Verde

Settore Bilancio e Tributi

Sassari li 8 gennaio 2021

IL SINDACO
Prof. Gian Vittorio Campus